

REGIONE BASILICATA - LR 2 settembre 1993 n.52

Disposizioni per l'accelerazione e la trasparenza del procedimento di appalto di opere e lavori pubblici

Art. 1 Finalità

Al fine della regolarità, della celerità e della trasparenza delle procedure relative all'affidamento delle gare inerenti agli appalti di opere pubbliche di competenza regionale di importo inferiore a 5 milioni di ECU la valutazione delle offerte anomale, fino al 31 dicembre 1994, è effettuata secondo la disposizione di cui all'art.2.

Art. 2 Procedure di verifica delle offerte anomale

Il soggetto appaltante esclude dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementate di un valore percentuale non inferiore al 5% senza osservare la procedura di cui all'art. 5 della legge 2 febbraio 1973 n.14.

La previsione dell'esclusione di cui al comma 1 nonché il valore percentuale di incremento della media debbono essere indicati nel bando o avviso di gara.

La disposizione di cui al precedente comma 1 non si applica qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici.

Art. 3 Commissioni di gara

[L'art. 9 della LR n. 27 del 27 agosto 1980](#) è così sostituito:

"Le Commissioni che si costituiscono per l'aggiudicazione delle gare relative a tutte le opere da realizzarsi in base a programmi e/o finanziamenti regionali dovranno essere così composte:

- a) dal presidente: uno dei membri della Commissione di cui alla successiva lett. b), sorteggiato tra gli stessi all'inizio della prima riunione;
- b) da quattro esperti sorteggiati tra tutti gli iscritti agli albi provinciali degli Ingegneri e degli Architetti di Potenza e di Matera con almeno 5 anni di anzianità di iscrizione, di cui uno almeno ingegnere civile.
- c) da un amministrativo con funzioni di segretario sorteggiato fra tutti gli iscritti all'albo degli avvocati della provincia di Matera e Potenza con una anzianità di iscrizione di almeno cinque anni.

I sorteggi di cui sopra saranno effettuati dal Presidente dell'Ente attuatore o suo sostituto in presenza di chiunque si presenti nella sede dell'ente alle ore 10 del giorno successivo a quello fissato come termine per la presentazione delle offerte.

I compensi per i membri delle Commissioni saranno determinati, in proporzione all'importo di gara, tra un minimo di 500 mila lire ad un massimo di 3 milioni.

I componenti della Commissione non devono in alcun modo, diretto o indiretto, essere interessati ad una qualsiasi delle fasi di progettazione, esecuzione, collaudo e vigilanza dell'opera".

Art. 4 Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.